

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA:

TRIBUNALE DI TRENTO

· PROCURA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

**Trento, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana,
Mezzolombardo, Tione, Cles, Malè, Fondo, Cavalese**

ORDINE AVVOCATI DI TRENTO

Premesso che:

- Nel contesto dell'istituto Osservatorio sulla giustizia penale, composto da Magistrati e Avvocati (espressione sia dell'Ordine sia della Camera Penale di Trento "M. Pompermaier"), è emersa l'opportunità di individuare **criteri orientativi condivisi** per la **quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace;**

- Ciò per molteplici ragioni:
 - l'individuazione di criteri condivisi appare coerente ed opportuna rispetto alle **finalità proprie del procedimento avanti al Giudice di Pace, procedimento che per precisa scelta legislativa è stato caratterizzato da un'alta connotazione conciliativa;**
 - l'individuazione di criteri condivisi appare in ogni utile proprio perché **propone criteri condivisi e dunque idonei a razionalizzare una valutazione per definizione "equitativa";**
 - l'individuazione di criteri condivisi appare altresì di prima rilevanza rispetto all'applicazione dell'istituto **previsto dall'art. 35 D.L.vo 274/2000 "estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria".**
 - l'individuazione di criteri condivisi renderà certamente **più efficiente la fase processuale avanti al Giudice di Pace** lasciando le parti nella condizione di conoscere anticipatamente quali indici, in via seppur orientativa, il Giudice di Pace assume come significativi ai fini di pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria. L'effetto auspicato è che possa **ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione;**
 - l'individuazione di criteri condivisi potrà rendere **più rapida ed efficiente la fase propriamente procedimentale** per i reati di competenza del Giudice di Pace **favorendo soluzioni conciliative antecedenti l'esercizio dell'azione penale.**
 - l'individuazione di criteri condivisi Ciò dovrebbe sortire l'effetto di **attenuare e dunque ridurre possibili enfattizzazioni di parti private** (sia imputato che persona offesa) che in quanto tali sono certamente **espressione incongrua di una giustizia che rimane pur sempre penale e dunque connotata dalla lesioni di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica).**
 - Infine, è interesse del cittadino sapere che per i Giudici di Pace, quantomeno nel territorio trentino, la valutazione del danno non patrimoniale (cd danno morale da reato) è **apprezzata in modo omogeneo** e che in concreto **non vi saranno sperequazioni (in ossequio al principio della certezza del diritto "sostanziale" ed a quello delle certezza di un giusto processo anche in punto di profili risarcitori alla persona offesa).**

Le parti coinvolte hanno inteso sottoscrivere dunque questo protocollo di seguito chiamato:

"CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35 D.L.VO 274/2000"

Art. 594 c.p. (ingiurie):

si possono distinguere due ipotesi, una più lieve e una più grave:

- a) lieve: € 250
- b) grave: € 500

la differenza tra i due criteri di riferimento può essere individuabile nello stesso dettato normativo: art. 594 commi 3° e 4° ovvero l'attribuzione di un fatto determinato e la presenza di più persone, oltre che alla natura discriminatoria dell'offesa

Art. 612 c.p. (minaccia):

anche in questo caso possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv dell'art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):

- a) lieve: € 300
- b) grave: € 600

la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse)

Art. 581 c.p. (percosse):

da un minimo edittale pari ad € 300 ad un massimo edittale pari ad € 600

la valutazione sarà a seconda della presenza di più persone ed in ragione alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto;

Art. 590 c.p. (lesioni colpose):

presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi" / "malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

A ciò si prevede un correttivo per il danno morale da € 100 a € 300 discrezionale con riferimento ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia

Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):

presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di "prognosi" / "malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

In queste ipotesi deve essere considerato un'ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore *range* edittale da € 350 a € 1.000, in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto

Infine,

- Nei casi di **comprovata indigenza**, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.
- Per il danneggiamento – reato contro il patrimonio – la condotta riparatoria si potrà estrinsecare nel risarcimento del danno patrimoniale.
- I valori indicati dovranno essere rivalutati dall'Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento e comunque dovranno di anno in anno esser rivalutati con aggiornamento ISTAT

Sottoscrivono:

Il Presidente Tribunale di Trento
Dott. Sabino Giarrusso

Il Presidente Sezione Penale Tribunale di Trento
Dott. Guglielmo Avolio

Il Presidente Ordine Avvocati Trento
Avv. Patrizia Corona

I Giudici di Pace
Dott.ssa Tiziana Toma

Dott. Paolo Antonio Arman

Dott. Antonio Orzello

Dott. MARCO PAROUNI

Dirigente Regione T.A.A. supporto

Attività giudiziaria Giudici di Pace

Dott.ssa Antonia Tassinari

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppe Amato

Il Sostituto Procuratore Procura Repubblica Trento
Dott. Marco Ballina

I Consiglieri dell'Ordine Avvocati Trento
Avv. Monica Baggio
Avv. Andrea de Bertolini

Il Presidente Camera Penale di Trento
Avv. Paolo Demattè

Camera Penale Trento
Avv. Stefano Daldoss